



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 117 del 03/09/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1418

Linee guida in materia di pubblicità e trasparenza degli atti delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in applicazione del D.Lgs. n. 33/2013. Integrazione e rettifica DD.GG.RR. n. 725/2010 e n. 1101/2011.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio PAOS e dal Dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi del Servizio APS, confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Con D.G.R. n. 1079 del 25/6/2008 è stato definito il nuovo Sistema di Informazione e Comunicazione in Sanità attraverso l'approvazione del documento di indirizzo "Sistema integrato di Comunicazione ed Informazione nella Sanità", che individuava le azioni e gli interventi in materia di informazione e comunicazione in sanità di competenza delle Aziende ed Enti pubblici del S.S.R. al fine di perseguire politiche di trasparenza e partecipazione attiva da parte dei cittadini.

Tale Sistema di Informazione e Comunicazione in Sanità prevedeva, fra l'altro, la creazione di una infrastruttura di supporto denominata "Portale Regionale della Salute", attraverso cui giungere all'adozione di strumenti informatici univoci sull'intero territorio regionale e dunque "operare in un quadro di coerenza complessiva di azioni nell'ambito dei servizi di informazione e comunicazione ai cittadini in materia sanitaria anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

Il documento di indirizzo approvato con la stessa D.G.R. n. 1079 del 25/6/2008, inoltre, stabiliva l'istituzione di una Commissione Intersettoriale per la Comunicazione in Sanità (CICS) che sarebbe stata "responsabile della definizione delle scelte in materia di comunicazione ed informazione in sanità".

Con D.G.R. n. 725 del 15/3/2010, inoltre, la Giunta Regionale ha disciplinato la pubblicazione telematica degli atti deliberativi e dirigenziali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in attuazione delle previsioni della Legge Regionale n. 15/2008 e del relativo Regolamento attuativo n. 20/2009, prevedendo espressamente che le stesse Aziende ed Enti, al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, siano tenute ai seguenti adempimenti:

a) Pubblicazione integrale (comprensiva di tutti gli eventuali allegati) delle deliberazioni del Direttore generale e delle determinazioni dirigenziali delle Aziende ed Enti del SSR sul sito web aziendale per un periodo di almeno 15 giorni, contestualmente alla loro pubblicazione all'Albo pretorio, con l'esclusione dei soli atti o documenti che ricadono nei limiti tassativi all'accesso previsti dall'art. 24 della L. 241/1990 s.m.i e dall'art. 10 del Regolamento Regionale 20/2009 e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

b) Pubblicazione sul sito web aziendale degli atti aziendali o atti di organizzazione e funzionamento, dei piani attuativi locali e territoriali e dei regolamenti approvati da ciascuna Azienda o Istituto, per l'intero

periodo di validità degli stessi;

c) Pubblicazione sul sito web aziendale e sul Portale della Regione Puglia, senza limiti temporali ed ai fini della costituzione di un archivio, consultabile tanto per data e numero di delibera/determina quanto per parola-chiave, di tutti gli avvisi e bandi di gara, avvisi e bandi di concorso, incarichi professionali e di consulenza, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica, ivi compreso ogni singolo atto della sequenza procedimentale finalizzata rispettivamente all'aggiudicazione, all'assunzione, all'affidamento o alla liquidazione degli stessi, con l'esclusione dei soli atti o documenti che ricadono nei limiti tassativi all'accesso previsti dall'art. 24 della L. 241/1990 s.m.i e dall'art. 10 del Regolamento Regionale 20/2009 e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Successivamente, con D.G.R. n. 1101 del 16/5/2011 la Giunta Regionale ha fornito alle Aziende ed Enti pubblici del S.S.R. indicazioni specifiche per la comunicazione in ambito sanitario, approvando le "Linee Guida per i siti web delle Aziende ed Istituti Pubblici del Servizio Sanitario Regionale e per l'utilizzo della posta elettronica certificata" e le "Linee guida del Sistema Integrato di Comunicazione e Informazione in Sanità", e disponendo espressamente che l'attuazione di tali linee guida "rappresenta obbligo informativo ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010 ed obiettivo posto a carico dei Direttori generali".

E' tuttavia recentemente intervenuto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che ha introdotto sostanziali novità in materia di trasparenza dell'organizzazione e dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

Tale decreto, che si applica - a norma dell'art. 11, co. 1 - a tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., ivi comprese le Aziende ed Enti del S.S.R., ed alle Società partecipate e controllate da Pubbliche Amministrazioni nei termini di cui al successivo co. 2 del medesimo art. 11, modifica la previgente disciplina sia per quanto riguarda i tempi e modi di pubblicazione, sia per ciò che riguarda gli atti, i dati e le informazioni oggetto dell'obbligo di pubblicazione. In particolare, il decreto in parola dispone quanto segue:

Art. 8 - Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

"1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione (...)

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4 ".

Art. 9 - Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

"1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali e' collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente»".

Artt. 12-42 - Atti, dati e informazioni soggetti all'obbligo di pubblicazione

- Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12); Atti di organizzazione (art. 13);
- Componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14);
- Titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, e di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15);
- Dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 16); Personale con rapporto di lavoro a tempo non indeterminato (art. 17);
- Incarichi conferiti ai dipendenti (art. 18); Bandi di concorso (art. 19);
- Valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (art. 20); Contrattazione collettiva di riferimento, sia nazionale che integrativa (art. 21);
- Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22);
- Provvedimenti amministrativi in materia di: a) Autorizzazione o concessione; b) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; c) Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e per le progressioni di carriera; d) Accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre Pubbliche Amministrazioni (art. 23);
- Dati aggregati relativi all'attività amministrativa (art. 24); Controlli sulle imprese (art. 25);
- Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art. 26);
- Elenco dei soggetti beneficiari delle sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di cui all'art. 26 (art. 27);
- Bilancio preventivo e consuntivo, Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, Dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29);
- Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30);
- Controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'Amministrazione (art. 31); Servizi pubblici erogati (art. 32);
- Tempi di pagamento dell'Amministrazione (art. 33);
- Procedimenti amministrativi di competenza e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35);
- Informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici (art. 36);
- Procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture (art. 37); Processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche (art. 38); Informazioni ambientali (art. 40);
- Trasparenza del Servizio Sanitario Nazionale (art. 41);
- Interventi straordinari e di emergenza (art. 42).

In particolare l'art. 41 - "Trasparenza del Servizio Sanitario Nazionale", ad integrazione di quanto stabilito in via generale per tutte le Pubbliche Amministrazioni dagli articoli innanzi citati, espressamente prevede nello specifico ambito sanitario quanto segue:

“1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

4. E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.
5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata”.

Il Decreto legislativo n. 33/2013, inoltre, all'art. 43 ha introdotto la figura del Responsabile per la trasparenza:

“1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo e' indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonchè segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità', all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (...).”.

Il medesimo Decreto, all'art. 45, ha disciplinato in materia i compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT), prevedendo al comma 1 che “la CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza”.

Si propone pertanto alla Giunta Regionale di prendere atto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni introdotti dal D.Lgs. 33/2013, cui le Aziende ed Enti del S.S.R. dovranno conformarsi nei tempi e modi previsti dal medesimo decreto, e di disporre contestualmente l'integrazione e rettifica delle DD.GG.RR. n. 725/2010 e n. 1101/2011 in applicazione del predetto D.Lgs. n. 33/2013.

In particolare, si ritiene opportuna l'integrazione e rettifica della D.G.R. n. 725/2010, prevedendo che le Aziende ed Enti del S.S.R., al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, siano tenute alla pubblicazione integrale sul sito web istituzionale dell'Azienda - in apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente» - di tutti gli atti, dati e informazioni soggetti all'obbligo di pubblicazione ex artt. 12-42 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo i tempi e le modalità previsti dagli artt. 8 e 9 del medesimo decreto, con la sola esclusione degli atti o documenti che ricadono nei limiti alla trasparenza di cui artt. 1 e 4 del D.Lgs. 33/2013 nonchè nei limiti tassativi all'accesso previsti dall'art. 24 della L. 241/1990 s.m.i. e dall'art. 10 del Regolamento Regionale 20/2009, in combinato disposto la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 s.m.i.

Inoltre, atteso che l'art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i. ricomprende fra le Amministrazioni pubbliche

anche “le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”, si ritiene che le disposizioni di cui al presente schema di provvedimento debbano essere applicate anche all’Agenzia Regionale Sanitaria (A.Re.S.).

Si ritiene utile precisare che gli atti, i dati e le informazioni soggetti all’obbligo di pubblicazione ex artt. 12-42 del D.Lgs. n. 33/2013 relativi alle Aziende ed Enti pubblici del S.S.R. che abbiano effettuato la convergenza del proprio sito web aziendale sulla piattaforma del Portale regionale della salute sono visionabili non solo accedendo direttamente al sito web aziendale (reindirizzato verso il Portale regionale), ma anche accedendo direttamente al Portale regionale della salute (www.sanita.puglia.it) all’interno della specifica sezione riservata a ciascuna Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale.

Si ritiene altresì opportuna l’integrazione e rettifica della D.G.R. n. 1101/2011, con specifico riferimento alle “Linee Guida per i siti web delle Aziende ed Istituti Pubblici del Servizio Sanitario Regionale e per l’utilizzo della posta elettronica certificata” allegate al predetto atto deliberativo e solo per la sezione 5.3 ad oggetto “Contenuti minimi dei siti web delle Aziende ed Istituti del SSR”, in quanto tali siti web - a norma dell’art. 52, co. 3 del D.Lgs. 33/2013 - devono contenere “i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 “, ossia i dati e le informazioni soggetti all’obbligo di pubblicazione ex artt. 12-42 del D.Lgs. n. 33/2013 innanzi citati.

Ciascuna Azienda ed Ente del S.S.R., a norma dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013, dovrà nominare il Responsabile della Trasparenza, dandone comunicazione al competente Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell’Assessorato al Welfare.

Si ritiene opportuno, a tale proposito, integrare con la partecipazione del Responsabile aziendale della Trasparenza la composizione della Commissione Aziendale per la Comunicazione Istituzionale di ciascuna Azienda ed Ente del S.S.R. di cui all’art. 6 delle “Linee guida del Sistema Integrato di Comunicazione e Informazione in Sanità”, approvate con la citata D.G.R. n. 1101/2011.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio PAOS, dal Dirigente dell’Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi del servizio APS e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,
- Di prendere atto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni introdotti dal D.Lgs. 33/2013, cui le Aziende ed Enti del S.S.R. dovranno conformarsi nei tempi e modi previsti dal medesimo decreto.
 - Di disporre l'integrazione e rettifica della D.G.R. n. 725/2010, prevedendo che le Aziende ed Enti del S.S.R., al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, siano tenute alla pubblicazione integrale sul sito web istituzionale dell'Azienda - in apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente» - di tutti gli atti, dati e informazioni soggetti all'obbligo di pubblicazione ex artt. 12-42 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo i tempi e le modalità previsti dagli artt. 8 e 9 del medesimo decreto, con la sola esclusione degli atti o documenti che ricadono nei limiti alla trasparenza di cui artt. 1 e 4 del D.Lgs. 33/2013 nonché nei limiti tassativi all'accesso previsti dall'art. 24 della L. 241/1990 s.m.i. e dall'art. 10 del Regolamento Regionale 20/2009, in combinato disposto la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 s.m.i.
 - Di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento trovino applicazione anche nei confronti dell'Agenzia Regionale Sanitaria (A.Re.S.), in quanto Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.;
 - Di dare atto che gli atti, i dati e le informazioni soggetti all'obbligo di pubblicazione ex artt. 12-42 del D.Lgs. n. 33/2013 relativi alle Aziende ed Enti pubblici del S.S.R. che abbiano effettuato la convergenza del proprio sito web aziendale sulla piattaforma del Portale regionale della salute sono visionabili non solo accedendo direttamente al sito web aziendale (reindirizzato verso il Portale regionale), ma anche accedendo direttamente al Portale regionale della salute (www.sanita.puglia.it) all'interno della specifica sezione riservata a ciascuna Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale.
 - Di stabilire che ciascuna Azienda ed Ente del S.S.R. provveda, a norma dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013, alla nomina del Responsabile della Trasparenza, dandone comunicazione al competente Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato al Welfare.
 - Di disporre l'integrazione e rettifica della D.G.R. n. 1101/2011, con esclusivo riferimento alle seguenti parti:
 - “Linee Guida per i siti web delle Aziende ed Istituti Pubblici del Servizio Sanitario Regionale e per l'utilizzo della posta elettronica certificata” allegate al predetto atto deliberativo, limitatamente alla sezione 5.3 ad oggetto “Contenuti minimi dei siti web delle Aziende ed Istituti del SSR”, in quanto tali siti web - a norma dell'art. 52, co. 3 del D.Lgs. 33/2013 - devono contenere “i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, ossia i dati e le informazioni soggetti all'obbligo di pubblicazione ex artt. 12-42 del D.Lgs. n. 33/2013 innanzi citati.
 - “Linee guida del Sistema Integrato di Comunicazione e Informazione in Sanità” allegate al predetto atto deliberativo, limitatamente all'art. 6, dove la composizione della Commissione Aziendale per la Comunicazione Istituzionale di ciascuna Azienda ed Ente del S.S.R. va integrata con la partecipazione del Responsabile aziendale della Trasparenza di cui all'art. 43 del D.Lgs. 33/2013.
 - Di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
